



CENTROPROFESSIONISTI

CIRCOLARE FISCO

15/09/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia fiscale, i prossimi **adempimenti** e **scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



Sommario

Sommario	2
NEWS	3
1.1 Terremoto Diritto camerale sospeso	3
1.2 Operazioni finanziarie estere Perdite deducibili	3
1.3 Legge delegazione europea 2015 Antiriciclaggio.....	4
1.4 Terremoto Adempimenti e riscossione fermi	5
1.5 Sisma Agevolazioni fiscali esistenti	6
1.6 Beni strumentali Nuova Sabatini Chiusura sportello	8
1.7 Moneta virtuale Scambi esenti Iva	8
1.8 Sospensione tributi e riscossione sisma	9
1.9 Fatturazione elettronica Vantaggi.....	10
1.10 Sprechi alimentari Incentivi	11
1.11 Registro Trasparenza.....	12
1.12 Moduli Agenda digitale e Industria sostenibile	12
1.13 Domotica Invio documentazione	13
1.14 Studi di settore diventano indicatori di compliance	14
1.15 Beni ai soci Assegnazione agevolata bis	15
1.16 5 per mille cultura Nuove regole.....	16
1.17 #CasaConviene Agevolazioni proprietari immobili	17
1.18 Nuova Sabatini Stop in Gazzetta	17
1.19 Cultura Crea Mini Guida con programma incentivi.....	18
1.20 Rating legalit� Modifiche regolamento	19
1.21 Nuova Sabatini Prenotazione risorse	20
1.22 Assegnazioni agevolate beni Codici tributo.....	20
1.23 Notifiche fallimentari a mezzo Pec	21
1.24 Precompilate Dati sanitari e veterinari.....	22
1.25 Nuovo Cad in vigore	22
GUIDA PRATICA	24
Equity Crowdfunding esteso alle PMI innovative	24
Informazioni di contatto	Errore. Il segnalibro non � definito.



1.1 Terremoto Diritto camerale sospeso

L'unità di coordinamento delle camere di commercio sospende il diritto annuale per le imprese danneggiate dal sisma.

Comunicato stampa del 31 agosto 2016

E' stato messo a disposizione da InfoCamere un sistema telematico – già utilizzato con le imprese colpite dall'alluvione ligure - che consentirà la comunicazione, da parte degli imprenditori, dei danni subiti.

E' sempre attivo lo Sportello unico telematico per le attività produttive che, per i comuni di Amatrice e Accumoli (in provincia di Rieti), Campotosto e Montereale (L'Aquila), è gestito dalle Camere di commercio in virtù della convenzione siglata con i rispettivi Comuni.

Sarà predisposta una corsia “preferenziale” per gli imprenditori che abbiano necessità di dialogare con la propria Camera di commercio.

Verrà costituito presso Unioncamere un Fondo di solidarietà alimentato dai contributi di tutte le Camere di commercio per agevolare la più rapida ripresa delle attività produttive.

1.2 Operazioni finanziarie estere Perdite deducibili

L'Agenzia delle Entrate risponde all'interpello di un contribuente che chiedeva di conoscere il corretto regime fiscale da applicare alle perdite subite a seguito di investimenti in operazioni finanziarie sul mercato *Foreign Exchange Market* (Forex) e in opzioni binarie, presso broker internazionali, localizzati sia nell'area Ue che in aree a fiscalità privilegiata, attraverso piattaforme on line.

Nella risoluzione n. 71 del 1° settembre 2016, l'Amministrazione finanziaria riconosce la deducibilità delle perdite derivanti da operazioni finanziarie sul mercato Forex e da quelle su opzioni binarie, ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile in Italia da parte di quei risparmiatori che utilizzano broker esteri per operare sulle piattaforme di trading specializzate in tali investimenti.

Trading online in Italia



I risparmiatori che pongono in essere le stesse operazioni finanziarie con broker residenti in Italia hanno obblighi dichiarativi molto più semplici, dal momento che è lo stesso broker, in qualità di sostituto d'imposta, a porre in essere tutti gli adempimenti fiscali relativi al proprio cliente "persona fisica".

Al contrario, i risparmiatori che operano attraverso broker esteri non possono usufruire del regime del risparmio amministrato, in quanto si tratta di intermediari finanziari non residenti in Italia e che non hanno quindi nessuno obbligo in qualità di sostituto d'imposta.

Trading online con broker esteri

Nel caso di operazioni finanziarie concluse sul mercato Forex o aventi ad oggetto operazioni binarie su piattaforme online - secondo la risoluzione 71/E/2016 - i redditi derivanti da tali operazioni devono essere inquadrati tra i redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater, del Tuir, ed essere assoggettati, se percepiti da persona fisica non esercente attività d'impresa, ad imposta sostitutiva del 26%.

Per entrambe le tipologie di operazioni suddette, l'imponibile è rappresentato "dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati" (articolo 68, comma 8, Tuir).

Infine, i redditi in questione devono essere indicati nel quadro RT del modello Unico – Persone fisiche, dove andrà autoliquidata l'eventuale imposta dovuta. Se dal quadro RT risulta un'eccedenza di minusvalenze, la stessa potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nelle quattro annualità successive.

1.3 Legge delegazione europea 2015 Antiriciclaggio

E' stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 204 del 1° settembre 2016 la legge n. 170 del 12 agosto 2016, di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, cosiddetta Legge di delegazione europea 2015. Le disposizioni della Legge entreranno in vigore dal 16 settembre prossimo.

Tra le deleghe di maggiore interesse si segnala quella contenuta nell'articolo 15 della Legge 170/2016, che appunto delega il Governo a recepire la IV Direttiva Antiriciclaggio.

Delega Antiriciclaggio

Nello specifico, con l'articolo 15, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

L'ordinamento italiano nel recepire la direttiva cercherà di graduare i controlli e le procedure



antiriciclaggio in funzione del rischio, rispettando i principi della normativa nazionale ed europea in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

L'analisi del rischio verrà riservata al Comitato di sicurezza finanziaria, che assumerà il ruolo di organismo preposto alla elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nonché al coordinamento delle strategie per farvi fronte. La fonte di riferimento per tale attività sarà una fonte sovranazionale quale, nello specifico, la relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea.

Gli esiti di queste analisi del rischio, sempre aggiornati e documentati, dovranno essere messi a disposizione degli organismi nazionali di autoregolamentazione, che elaboreranno delle linee guida, così da poter essere recepiti a livello nazionale ed aziendale.

Secondo la legge di delegazione europea 2015, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno conservare i dati previsti, garantendo la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso l'integrazione di banche dati pubbliche esistenti.

L'Uif (Unità informazione Finanziaria per l'Italia), inoltre, avrà la possibilità di accedere a tutte le informazioni finanziarie ed amministrative, oltre che alle informazioni giudiziarie ed investigative, se autorizzate dal Giudice.

Registro centrale Titolari Effetti

E' prevista anche la nascita del registro centrale dei Titolari Effettivi per i trust, le società e i gruppi societari. Le informazioni sui Titolari Effettivi di tali soggetti dovranno essere registrate, a cura del legale rappresentante, in una sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese in modo che siano tempestivamente disponibili alle autorità competenti, senza vincoli.

L'accesso al Registro all'Amministrazione finanziaria sarà infatti previsto proprio per il contrasto all'evasione fiscale.

1.4 Terremoto Adempimenti e riscossione fermi

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto con la sospensione, per tutti i contribuenti che sono residenti o operano nei comuni individuati, dei versamenti e degli adempimenti tributari nei comuni colpiti dal terremoto nel Centro Italia.

Le date:

- le scadenze fiscali saranno sospese a partire dal 24 agosto 2016;
- il termine per la ripresa di versamenti e adempimenti è stato fissato per il 20 dicembre 2016.

I centri: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo e Montemonaco in provincia di



Ascoli Piceno e Montefortino in provincia di Fermo, Montereale, Capitignano e Campotosto in provincia dell'Aquila, Valle Castellana e Rocca Santa Maria in provincia di Teramo, Accumuli, Amatrice e Cittareale, Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia e Preci.

Il comunicato del Mef

La notizia della firma nel comunicato n. 153 del 1° settembre 2016 del Mef che, tra l'altro, informa di un eventuale successivo Dm con cui potranno essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Protezione Civile, altri comuni interessati dallo stop.

Equitalia stop riscossione aree terremoto

A seguito del decreto del Ministero dell'Economia stop immediato agli adempimenti e agli atti di riscossione di Equitalia - versamenti e adempimenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli da accertamenti esecutivi - nei 17 comuni del terremoto del 24 agosto 2016.

Lavoro

Dal lato del ministero del Lavoro - comunicato del 1° settembre 2016 - si prevedono: la sospensione dei termini per tutte le scadenze relative agli adempimenti amministrativi e contributivi in materia lavoristica e previdenziale; interventi di sostegno al reddito con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, per i lavoratori dipendenti e definizione di uno strumento specifico per i piccoli imprenditori ed i lavoratori autonomi; sussidi di natura sociale per le persone che non rientrano in queste categorie.

Politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Ministro Maurizio Martina ha stabilito l'anticipo del pagamento dei fondi di sviluppo rurale da parte di Agea per un importo di circa 7 milioni di euro. Salgono così a 12 milioni di euro i contributi europei che verranno erogati entro il 15 settembre alle circa mille imprese agricole dei 16 comuni colpiti dal sisma.

Liquidità per le imprese

“Assistenza agli allevamenti più danneggiati” è obiettivo del ministro Martina: il ministero è già al lavoro per definire le necessità per il sostegno al reddito e per il ripristino delle infrastrutture rurali.

1.5 Sisma Agevolazioni fiscali esistenti

Mentre il Governo è al lavoro per studiare specifiche misure agevolative in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto per la ricostruzione degli edifici distrutti, il nostro



Ordinamento già contempla alcuni aiuti per la prevenzione antisismica, che sono finalizzati alla conservazione preventiva del patrimonio edilizio esistente così da attenuare o evitare il crollo strutturale in caso di terremoti.

Si tratta, nello specifico, della detrazione Irpef maggiorata al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, della detrazione fiscale del 65% per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità e del credito d'imposta riconosciuto agli alberghi.

Bonus del 50%

Alle persone fisiche che possiedono edifici abitativi come condomini, case uni-bifamiliari e relative pertinenze, è riconosciuta una detrazione Irpef potenziata al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il limite massimo di spesa per unità immobiliare su cui calcolare il bonus è di 96mila euro. La Legge n. 208/2015 prevede che la detrazione possa essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 si dovrebbe tornare all'aliquota del 36% su un limite di spesa di 48mila euro, salvo nuove proroghe.

Gli interventi antisismici, ai fini della detrazione, devono essere realizzati sulle parti strutturali di interi edifici e, nel caso di fabbricati ubicati nei centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Detrazione al 65% per le zone a rischio

Sempre grazie alla legge di Stabilità 2016 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di detrarre il 65% delle spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche su abitazioni principali e immobili a destinazione produttiva, posseduti anche da persone giuridiche, che sono situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

La detrazione del 65% è riconosciuta su un importo complessivo massimo di 96 mila euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Ne possono usufruire sia i soggetti passivi Irpef che i soggetti Ires, sempre che le spese siano rimaste a loro carico e possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento). La detrazione si applica agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge 90/2013, che ha convertito il DI 63/2013 che ha previsto la misura agevolativa.

Rientrano nella detrazione del 65%, oltre alle spese per gli interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, anche quelle per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica, le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi e tutte le altre spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.



Bonus per gli alberghi

Il DI n. 83/2014 (articolo 1) ha previsto una specifica misura agevolativa anche a favore delle strutture alberghiere. Si tratta di una detrazione pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200mila euro nel triennio 2014-2016, per il recupero di strutture alberghiere, che hanno subito anche interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, tra cui anche gli specifici interventi di prevenzione antisismica.

L'importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera. Per tale intervento agevolativo sono stati stanziati 20milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento di tali fondi.

1.6 Beni strumentali Nuova Sabatini Chiusura sportello

Sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico è stato pubblicato il decreto direttoriale del 2 settembre 2016, che dispone la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del DI n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni.

La data di chiusura dello sportello di ricezione delle domande dell'agevolazione "Beni strumentali Nuova Sabatini" è fissata al 3 settembre 2016.

Secondo quanto si legge nel Dd 2 settembre 2016, le domande delle imprese presentate a partire dalla suddetta data di chiusura dello sportello sono considerate irricevibili.

Le domande, invece, presentate alle banche o intermediari finanziari in data precedente a quella di chiusura dello sportello e non incluse in una richiesta di prenotazione già inviata al Mise, in caso di riapertura, devono essere inserite in una specifica richiesta di prenotazione e mantengono i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria (avviso 2 settembre 2016).

Lo sportello sarà immediatamente riaperto in caso di rifinanziamento della misura agevolativa da disporre con legge di Stabilità o altro provvedimento di legge.

1.7 Moneta virtuale Scambi esenti Iva

Con interpello è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate il trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali (bitcoin), ai fini dell'Iva e delle imposte dirette (Ires e Irap).



Cosa è il bitcoin

L'Agenzia specifica che il bitcoin è una tipologia di moneta virtuale, utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale. La circolazione dei bitcoin quale mezzo di pagamento si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.

In altri termini, è un sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale.

Trattamento fiscale del bitcoin

Per quanto riguarda il corretto trattamento fiscale da applicare alle operazioni relative alle monete virtuali, si deve far riferimento a quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

In ossequio alla pronuncia dei giudici europei - che hanno riconosciuto che le operazioni di scambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale bitcoin costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso – l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l'attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale e abituale, costituisce un'attività rilevante oltre agli effetti dell'Iva anche dell'Ires e dell'Irap.

Nello specifico, nella risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 si puntualizza che le monete virtuali sono equiparate a quelle reali e, quindi, le attività di intermediazione di bitcoin equivalgono a quelle in valuta tradizionale e sono esenti da Iva.

Gli operatori non sono sostituti di imposta e, per quanto riguarda la tassazione diretta, i ricavi sono soggetti a Ires e Irap.

1.8 Sospensione tributi e riscossione sisma

E' stato pubblicato, sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 207 del 5 settembre 2016, il decreto con la sospensione nei comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016 - per i contribuenti residenti o che operano nei comuni indicati nel decreto, situati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - dei versamenti e degli adempimenti tributari, nonché dei pagamenti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procederà al rimborso di quanto già versato.

Le date dal decreto 1° settembre 2016:

- le scadenze fiscali saranno sospese a partire dal 24 agosto 2016;
- il termine per la ripresa di versamenti e adempimenti è stato fissato per il 20 dicembre 2016.



La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore).

Terremoto 2012, aiuti estesi ai capannoni agricoli

Sempre nella "Gazzetta Ufficiale" n. 207 del 5 settembre 2016, è stato pubblicato il decreto che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.

Con esso – Dpcm 19 luglio 2016 - è esteso al settore agricolo il contributo in conto capitale messo a disposizione a seguito degli eventi sismici citati.

1.9 Fatturazione elettronica Vantaggi

E' stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 208 del 6 settembre il decreto MEF del 4 agosto, che attua le disposizioni del Dlgs 127 del 2015 offrendo la possibilità di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate corrispettivi e fatture, anche attraverso il sistema di interscambio (Sdi) utilizzato per l'invio delle fatture alla PA.

Grazie a tale disposizione l'Agenzia potrà incrociare i dati delle fatture con le informazioni delle proprie banche dati e di quelle di altre pubbliche amministrazioni e, in tal modo, favorire l'emersione della base imponibile. I contribuenti saranno informati puntualmente degli esiti di questi controlli a distanza, in modo da poter procedere con la regolarizzazione spontanea delle proprie posizioni fiscali.

Accertamento, riduzione termini decadenza con pagamenti tracciabili

I soggetti passivi che accetteranno di trasmettere telematicamente all'Agenzia i dati delle fatture e dei corrispettivi, se ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito o assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità potranno beneficiare anche della riduzione di un anno dei termini di decadenza degli accertamenti. L'uso del contante circolante viene, così, limitato a 30 euro.

Dunque, il beneficio della riduzione dei termini di decadenza dagli accertamenti sarà riconosciuto a tutti quei contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2017, utilizzeranno il sistema telematico per la trasmissione di corrispettivi e fatture, ma a condizione che tutti i loro pagamenti siano effettuati o ricevuti con sistemi tracciabili.



Assistenza fiscale

Il decreto MEF 4 agosto 2016, infine, individua i soggetti per i quali dal 2017 verrà realizzato dall'Agenzia delle Entrate un programma di assistenza in via telematica alle liquidazioni e alla dichiarazione dell'Iva, riservato a specifiche categorie di contribuenti di minori dimensioni che trasmetteranno telematicamente i dati delle fatture/corrispettivi. Per tali soggetti sarà previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione Iva e l'esecuzione dei rimborsi Iva senza visto di conformità e senza garanzia.

1.10 Sprechi alimentari Incentivi

Per incoraggiare le cessioni solidaristiche di beni che altrimenti andrebbero sprecati, è stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 202 del 30 agosto 2016 la legge n. 166 recante *"Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"*.

Obiettivo del legislatore è proprio quello indicato nello stesso articolo 1 della norma, ossia: "ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti".

Oltre a contenere una serie di definizioni utili ai fini dell'applicazione della normativa in essa contenuta, la Legge n. 166/2016 disciplina agli articoli 16 e 17 del Capo III, "Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale", gli aspetti fiscali e detta una serie di norme "incentivanti", con il fine proprio di incoraggiare le operazioni di cessione gratuita a fini di solidarietà sociale.

In particolare le disposizioni di carattere tributario e finanziario contenute negli articoli 16 e 17 riguardano rispettivamente:

- disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale (articolo 16);
- riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti (articolo 17).

Riduzione tassa rifiuti

Quest'ultima facilitazione fiscale attribuisce ai Comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle imprese che producono e distribuiscono beni alimentari, a condizione però che procedano con la cessione a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, dei beni eccedenti agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.



1.11 Registro Trasparenza

È online sul sito MiSE il “Registro Trasparenza”, voluto dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. I cittadini possono seguire da vicino l’attività della Pubblica Amministrazione. È favorito il controllo diffuso da parte di cittadini e utenti sull’operato della stessa.

Su modello utilizzato dalle Istituzioni Europee, il registro serve ai soggetti portatori di interessi come i consulenti, gli studi legali, le imprese e le associazioni di categoria, le organizzazioni non governative e altri al fine di interagire con il MISE.

Persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente presso il Ministero dello sviluppo economico interessi leciti, anche di natura non economica sono invitati ad effettuare la registrazione sul sito internet “Registro Trasparenza”.

Il Registro consiste in un insieme di strumenti e procedure:

- un sito web pubblico che fornisce tutte le informazioni e le modalità per registrarsi e per consultarne il contenuto;
- la possibilità di effettuare segnalazioni e contestazioni;
- un helpdesk per la richiesta di informazioni e la risoluzione di problemi tecnici;
- un Codice di comportamento dei dipendenti del MISE;
- un Codice di condotta dedicato agli iscritti al Registro.

Obbligo di iscrizione

E' necessario registrarsi nel caso in cui si voglia richiedere un incontro a Ministro, Viceministri e Sottosegretari (l’indicazione del numero di registrazione diverrà obbligatorio a partire dal 6 ottobre 2016).

Riguarda tutte le attività volte a influenzare - direttamente o indirettamente - i processi decisionali e l’elaborazione e attuazione delle politiche di competenza del MISE, a prescindere da dove si svolgono e dal metodo di comunicazione utilizzato.

1.12 Moduli Agenda digitale e Industria sostenibile

I bandi MiSE per agenda digitale e industria sostenibile si completano con la pubblicazione, da parte del ministero, della modulistica utile per presentare la domanda per le agevolazioni.

Le azioni riguardano:

- per l’agenda digitale, interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana;



- per l'industria sostenibile, interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'industria sostenibile.

La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 26 ottobre 2016. I soggetti proponenti possono iniziare le attività per la predisposizione delle domande a partire dalle ore 10,00 del 12 ottobre 2016.

La domanda, pena l'invalidità e l'irricevibilità, deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

Le risorse finanziarie ammontano, per il bando industria sostenibile, a 350 milioni a valere sul FRI più 60 milioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, e, per l'agenda digitale, a 100 milioni a valere sul FRI più 20 milioni del Fondo per la crescita sostenibile.

1.13 Domotica Invio documentazione

La Legge finanziaria 2016 ha esteso le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 14 del DL n. 63/2013 - bonus del 65% - anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (building automation).

L'Enea comunica, nel proprio portale, che dal 6 settembre 2016 gli utenti possono presentare la documentazione relativa a tali interventi di domotica e quindi beneficiare delle detrazioni fiscali. Specificazioni riguardanti i requisiti dell'immobile, dell'intervento e la documentazione da trasmettere sono contenuti nel Vademecum pubblicato dall'Enea.

Requisiti dell'immobile oggetto di interventi

L'immobile:

- alla data della richiesta di detrazione, deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento.

In caso di ristrutturazione senza demolizione, se sono stati effettuati ampliamenti, la detrazione è possibile solo per la parte non ampliata.

Requisiti dell'intervento



L'intervento deve consistere nella fornitura e messa in opera di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale.

I dispositivi, chiarisce il vademecum, devono:

- a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Documentazione da inviare all'Enea

Utilizzando l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: <http://finanziaria2016.enea.it>), la documentazione va inviata entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto, come da dichiarazione di conformità.

1.14 Studi di settore diventano indicatori di compliance

La SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico spa – e l'Agenzia delle Entrate, a seguito delle attività di sperimentazione effettuate nei mesi scorsi, hanno elaborato una serie di proposte di innovazione metodologica in materia di studi di settore, che hanno presentato il 7 settembre alle associazioni di categoria.

Secondo quanto si legge in una nota del Mef, l'obiettivo è quello di arrivare ad un graduale abbandono degli studi di settore come strumento di accertamento presuntivo da parte del Fisco, per fargli assumere sempre di più la veste di indicatore di compliance: cioè un dato sintetico che fornirà, su una scala da uno a dieci, il complessivo grado di "affidabilità" del contribuente.

La novità degli studi di settore

Finora lo studio di settore si basava sulla comparazione dei ricavi o compensi dichiarati con quelli calcolati attraverso un'elaborazione statistico/matematica dei dati contabili e strutturali indicati dallo stesso contribuente nel proprio modello e dalla comparazione scaturiva un risultato che poteva essere di congruità o meno dei ricavi/compensi dichiarati con quelli presunti sulla base dello studio.



Assumendo la veste di un indicatore di compliance, lo studio di settore funzionerà in un modo diverso. L'indicatore, infatti, sarà tarato sulla base dell'attività economica svolta dal contribuente in maniera prevalente, tenendo conto delle specificità di ognuna.

Esso sarà rappresentato da un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Nel caso in cui il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede oggi, un percorso accelerato per i rimborsi fiscali, l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Inoltre, sarà nuova anche la base metodologica statistico/economica su cui sarà costruito l'indicatore, prendendo questa in considerazione più elementi, come gli indicatori di normalità economica che fino ad oggi sono stati utilizzati per la stima dei ricavi e che diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità. Saranno considerate più basi imponibili e non si guarderà più solo ai ricavi, ma saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d'impresa.

Maggiori semplificazioni per le imprese

Soddisfatte le imprese del restyling degli studi di settore, dal momento che come si legge in una nota di Rete Imprese Italia il nuovo meccanismo guarderà solo "ai ricavi dichiarati, sempre integrabili in dichiarazione" che insieme ad altri elementi contribuiranno a definire l'affidabilità di imprese e lavoratori autonomi "a cui è connessa la riduzione dell'attività di controllo".

Favorevole anche il parere dei professionisti. Secondo Riccardo Alemanno, presidente dei tributaristi dell'Int: "Quanto presentato costituisce un profondo cambiamento per i contribuenti e per i professionisti che li assistono in ambito tributario".

1.15 Beni ai soci Assegnazione agevolata bis

L'Agenzia delle Entrate annuncia che, a breve, fornirà ulteriori chiarimenti su casi specifici in tema di assegnazione agevolata dei beni ai soci prevista dalla Legge di Stabilità 2016.

La prossima circolare esplicativa, che segue la n. 26 del 1° giugno 2016 con cui l'Agenzia delle Entrate ha dettato le linee guida interpretative 4 mesi prima del termine ultimo per l'effettuazione dell'assegnazione agevolata, si rende necessaria per rispondere a quesiti applicativi e chiarimenti chiesti dagli operatori tecnici e professionali (Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 7 settembre 2016).

Prorogare il termine per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili chiede che venga prorogato il termine per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci, fissato al 30 settembre 2016, poiché mancano importanti chiarimenti su alcuni aspetti della disciplina rilevanti ai fini dei calcoli



di convenienza per l'adesione.

Il presidente Cndcec Longobardi, nel ricordare che proprio il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto per primo l'introduzione della norma, in un documento presentato al tavolo tecnico voluto dal MEF per la redazione della legge di stabilità 2016, reputa assolutamente necessaria la proroga per il successo dell'operazione.

Ma per la proroga sarebbe necessario un provvedimento di legge, dunque è più fattibile la concessione di più tempo ai professionisti, per completare le operazioni di assegnazione dei beni ai soci o di trasformazione delle compagini sociali, attraverso un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

È quanto hanno fatto sapere dal Mef dopo una riunione con i tecnici dell'Agenzia. Incontro in cui è emersa l'intenzione da parte del Governo di riproporre l'assegnazione agevolata anche nel 2017 inserendola nella prossima legge di Bilancio.

Resta da chiarire

La Fondazione nazionale commercialisti si chiede se il pagamento da parte della società dell'imposta sostitutiva del 13% pagata sulle riserve in sospensione di imposta libera anche i soci.

La Commissione studi tributaria del Consiglio nazionale del notariato evidenzia, invece, che dovrebbe essere effettuato per ogni singolo caso uno studio ad hoc, risolvendo anche i dubbi dovuti al fatto che l'Iva, con l'armonizzazione comunitaria, resta piena.

1.16 5 per mille cultura Nuove regole

Enti e istituti senza scopo di lucro, per accedere ai fondi del 5 per mille alla cultura, dovranno dimostrare di operare nel campo della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali da almeno cinque anni. È quanto prevede il decreto del presidente del consiglio dei ministri con i *"Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici"*, pubblicato sulla *"Gazzetta Ufficiale"* n. 209 del 7 settembre 2016.

A decorrere dal 2017 è abrogato il precedente Dpcm 30 maggio 2012. Le novità si applicano dal 2017 relativamente al 2016.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 spiega che:

- non verranno erogati i contributi di importo inferiore a 12 euro;
- i fondi assegnati non potranno essere utilizzati per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione del 5 per mille;
- gli obblighi di rendicontazione delle somme ricevute seguiranno le stesse regole previste



per le altre categorie di beneficiari, come onlus, enti di ricerca, associazioni sportive dilettantistiche ecc.

La domanda di accesso

L'istanza, corredata da un'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti, dovrà essere presentata in via telematica al ministero dei beni culturali entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Mibact effettuerà controlli a campione per verificare la correttezza delle domande.

1.17 #CasaConviene Agevolazioni proprietari immobili

Il Ministero dell'Economia ha avviato la campagna informativa "Casa? Cosa possibile!" - riassunta nell'hashtag #CasaConviene – che mette in luce gli strumenti a disposizione dei proprietari di immobili quali fondi di garanzia, agevolazioni fiscali e strumenti giuridici innovativi come il leasing immobiliare.

Per i cittadini già proprietari di immobili privati, sono date informazioni sul recupero parziale delle spese per apportare interventi migliorativi alla casa o acquistare nuovi arredi.

Per chi intende acquistarne una, sono date informazioni sulle agevolazioni per l'acquisto; per chi vuole affittare l'appartamento sono illustrati i convenienti regimi di tassazione.

Per diffondere le informazioni, dall'8 settembre 2016, il Mef ha coinvolto 30 partner tra organizzazioni di produttori, associazioni di consumatori e ordini professionali.

La campagna avviata dal Mef, al fine di non sprecare risorse, utilizza i concetti di distribuzione, condivisione e coordinamento: quindi i partner possono stampare le copie necessarie nel numero necessario per l'uso e metterle a disposizione dei cittadini potenzialmente interessati.

1.18 Nuova Sabatini Stop in Gazzetta

E' stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" - n. 212 del 10 settembre 2016 – il decreto 2 settembre 2016 del ministero dello Sviluppo economico, già pubblicato sul sito del ministero emittente.

Reca la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alla nuova Sabatini (Sabatini bis), articolo 2, comma 4, del DI n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni.

Le domande presentate a partire dal 3 settembre 2016 sono considerate irricevibili.



In caso di ulteriori risorse

Se entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello si rendano disponibili ulteriori risorse dalla eventuale riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche o intermediari finanziari, rispetto all'importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica di disponibilità, o da eventuali rinunce al contributo, dette risorse possono essere utilizzate esclusivamente per: incrementare l'importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste all'interno della medesima trasmissione mensile, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura, con priorità per le richieste di prenotazione del contributo pervenute nel mese di chiusura dello sportello e non soddisfatte.

In caso di riapertura dello sportello, fermo restando la suddetta priorità, le domande delle imprese presentate alle banche o intermediari in data antecedente alla data di chiusura e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico, sono inserite dalle stesse in una specifica richiesta di prenotazione, mantenendo i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria.

1.19 Cultura Crea Mini Guida con programma incentivi

Una news del 7 settembre 2016 annuncia la pubblicazione sul sito di Invitalia della mini-guida di "Cultura Crea", il nuovo programma di incentivi che punta a rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese e a sostenere la filiera culturale e creativa nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

La guida descrive, semplicemente e sinteticamente, il Programma di incentivi, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gestito da Invitalia, che ne valuta i business plan, eroga i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti d'impresa.

Cultura Crea. Linee di intervento

La guida si articola in tre linee di intervento: il supporto alla nascita di nuove imprese nei settori "core" delle cosiddette industrie culturali, attraverso la promozione dei processi di innovazione produttiva, di sviluppo tecnologico e di creatività; il consolidamento e sostenimento dell'attività dei soggetti economici esistenti nella filiera culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici, attraverso la promozione della realizzazione di prodotti e servizi finalizzati all'arricchimento, la diversificazione e qualificazione dell'offerta turistico-culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori; il favorimento della nascita e la qualificazione di servizi e attività connesse alla gestione degli attrattori e alla fruizione e valorizzazione culturale, realizzate da soggetti del terzo settore.



1.20 Rating legalit  Modifiche regolamento

L'Autorit  garante della concorrenza e del mercato, con la delibera n. 26166 del 13 luglio 2016, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 213 del 12 settembre, ha modificato il Regolamento sul rating di legalit , introdotto nel 2012 e finalizzato alla riduzione dei tempi e dei costi del processo di istruttoria per la concessione di finanziamenti.

Le modifiche entrano in vigore a partire dal 13 settembre 2016.

Nel Regolamento   confermato che il rating avr  durata biennale e sar  rinnovabile, sulla base di specifica richiesta dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata seguendo il Formulario pubblicato sul sito dell'Antitrust.

L'impresa per ottenere il rating di legalit  deve:

- essere operante in Italia,
- avere un fatturato minimo di due milioni di euro
- essere iscritta al Registro delle Imprese da almeno due anni.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica seguendo le indicazioni presenti sul sito ed ogni altra forma di inoltro non sar  ritenuta valida ai fini dell'ottenimento del rating.

In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una 'stelletta', l'Autorit  dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un rating pi  alto l'Antitrust riduce il numero di stellette (punteggio massimo tre stellette).

Novit  del Regolamento

Tra le novit  del nuovo Regolamento Antitrust, approvato in via definitiva con delibera n. 26166/2016, quella secondo la quale alle imprese che hanno ricevuto provvedimenti di condanna dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, o provvedimenti di condanna per inottemperanza, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating oppure annotazioni nel Casellario informatico non pu  essere rilasciato il rating di legalit .

Ugualmente non possono ricevere il rating le imprese collettive controllate da societ  estere di cui non si possono identificare i soggetti che detengono quote di propriet  del capitale o comunque il controllo.

Sono, invece, salve e possono ottenere il rating le imprese che possono dimostrare una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti cessati dalle cariche nell'anno precedente la richiesta del rating.



1.21 Nuova Sabatini Prenotazione risorse

E' stato pubblicato, sul sito MiSE, il decreto con la prenotazione delle risorse, per il mese di Settembre 2016, relative a contributi ai fini della **nuova Sabatini**.

Due allegati, che accompagnano il decreto direttoriale 12 settembre 2016, contengono due elenchi articolati per banca/intermediario finanziario:

- uno riporta, sulla base delle disponibilità residue, le prenotazioni accolte e la prenotazione disposta in misura parziale per ciascun soggetto finanziatore in base all'ordine cronologico di presentazione della relativa richiesta;
- l'altro le richieste di prenotazione risultanti prive di copertura, che sono da considerarsi non accolte, nel rispetto dell'ordine di presentazione all'interno della trasmissione mensile.

1.22 Assegnazioni agevolate beni Codici tributo

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 73 del 13 settembre 2016, ha istituito tre codici tributo da indicare nel modello F24 per pagare l'imposta sostitutiva prevista per completare le operazioni di assegnazioni, cessioni di beni ai soci e trasformazione agevolata.

Si tratta di un regime temporaneo agevolato previsto dai commi da 115 a 121 della legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) a favore delle società che assegnano o cedono ai soci taluni beni mobili e immobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria d'impresa, oltre che per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni.

Il regime agevolato consiste nel pagamento, entro il prossimo 30 settembre, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, nella misura dell'8% oppure del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione e trasformazione.

L'imposta sostitutiva va pagata in due tranches:

- il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Codici tributo

I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 73/E/2016 per versare le imposte sostitutive sono tre (due nuovi e uno ridenominato) e sono i seguenti:



- 1836 “Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”
- 1837 “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”
- 1127 ridenominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Nel modello di pagamento unificato vanno riportati nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*” con l’indicazione, quale “*anno di riferimento*”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

1.23 Notifiche fallimentari a mezzo Pec

Per le società cancellate dal Registro delle imprese, la notifica del ricorso per il fallimento è valida se effettuata via PEC. Agevolate, così, anche le cancellerie dei tribunali che hanno il compito di dare notizia dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di insolvenza.

Le modalità con cui effettuare la notifica sono state precisate dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 17946 del 13 settembre 2016.

Respingendo il ricorso di una Srl in liquidazione, che aveva impugnato la sentenza con la quale ne veniva dichiarato il fallimento (adducendo come motivazione il difetto di notificazione dell’atto introduttivo della procedura fallimentare), la Suprema Corte ha fornito la propria interpretazione riguardo alle specifiche disposizioni previste per il fallimento dall’articolo 15 della Legge fallimentare (Regio decreto n. 267/1942).

Così come modificato nel 2012, l’articolo 15 Legge fallimentare prevede per i procedimenti introdotti successivamente al 31 dicembre 2013 alcune particolari formalità da rispettare per la notificazione dell’atto con cui il tribunale convoca il debitore e i creditori.

È disposto che il decreto di convocazione e il ricorso con cui il creditore ha formulato istanza di fallimento devono essere notificati, a cura della cancelleria, che può seguire un procedimento a tre fasi.

Modalità di effettuazione della notificazione

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17946/2016 ribadisce che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento deve avvenire obbligatoriamente per tre vie:

- primo tentativo di notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle imprese



- se non è possibile seguire tale modalità, la notifica avviene esclusivamente di persona presso la sede fisica della società risultante dal Registro delle imprese;
- in caso di impossibilità di seguire le prime due vie, si può notificare con deposito presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel Registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Per la Corte non si possono seguire altre diverse formalità ed è obbligo della società mantenere attivo l'indirizzo PEC; in caso contrario si può ravvisare una condotta ostruzionistica, in violazione dei doveri di reperibilità sanciti dalla legge.

Infine, conclude la sentenza che le tre modalità indicate per la validità della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, ai sensi del citato articolo 15, sono valide anche nel caso di società già cancellata dal Registro imprese.

1.24 Precompilate Dati sanitari e veterinari

Aumentano i soggetti che devono comunicare al fisco i dati sulle spese mediche utili alle dichiarazioni precompilate dei redditi, 730 e Unico Pf.

Relativamente alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016, si aggiungono: gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci (parafarmacie), gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche, gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, gli ottici e i veterinari.

Ad estendere l'obbligo il decreto del 1° settembre 2016 del ministero dell'Economia, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 214 del 13 settembre 2016.

La dichiarazione precompilata non esonera il contribuente dall'obbligo di conservare lo scontrino parlante per cinque anni, ma per effetto del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, viene previsto che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria siano esclusi dallo spesometro (art. 21 del DL 78/2010).

1.25 Nuovo Cad in vigore

Anche se il nuovo Cad - Codice dell'Amministrazione Digitale - è in vigore, le novità su domicilio e identità digitale, documenti informatici, firme e pagamenti elettronici devono attendere un



apposito decreto del ministro per la Semplificazione, da adottarsi entro il 14 gennaio 2017. Dunque è rinviato il termine, ex art. 17, comma 2 del DPCM 13 novembre 2014, per le Pa dell'adeguamento dei propri sistemi di gestione informatica dei documenti, fissato al 12 agosto 2016, ai fini dell'operatività delle novità.


A stabilire la delega il decreto legislativo n. 179 del 26 agosto 2016, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 214 del 13 settembre 2016 e già in vigore, che modifica ed integra il vecchio Cad, recato dal DLgs. 82/2005. Tra le novità, è previsto che il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta ma resta liberamente valutabile in giudizio.

Si ricorda che il DPCM 13 novembre 2014 definisce, in attuazione del DLgs. 82/2005, le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici e formazione e conservazione dei documenti informatici delle Pa.

Domicilio digitale

La digitalizzazione dei rapporti tra amministrazioni e cittadini inizia con il domicilio digitale del cittadino, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a norma eldas che consente la prova del momento di ricezione.

Se si indica al Comune di residenza un domicilio digitale, il possesso della Pec non costituisce un obbligo per i cittadini, questo rappresenterà il mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle Pa.



Equity Crowdfunding esteso alle PMI innovative

La crisi finanziaria degli ultimi anni è stato il principale ostacolo al finanziamento delle imprese, soprattutto Start up e PMI innovative e, di conseguenza, alla crescita economica del nostro Paese.

In questo scenario di riferimento hanno trovato posto alcune importanti misure legislative finalizzate proprio ad ovviare al suddetto problema. Tra queste, quelle che hanno previsto anche nel nostro ordinamento la nascita di strumenti di finanziamento dell'innovazione alternativi agli strumenti tradizionali di erogazione del credito, che rientrano in quella che viene definita **economia collaborativa** (*sharing economy*).

Una delle principali forme in cui lo spirito collaborativo si sta affermando sempre di più anche in Italia è il **crowdfunding**: una nuova forma di finanziamenti di progetti ed idee basata sulla grande potenzialità della rete di interconnettere gli individui.

Cosa è il crowdfunding?

Si tratta di una sorta di “colletta” per raccogliere capitali. Con tale termine, infatti, si indica il processo con cui più persone (crowd, cioè folla) conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) dedicati proprio a questo modello di finanziamento.

L'Italia è stato il primo paese europeo a munirsi di una normativa specifica per regolamentare il fenomeno, dotandosi di una legge e di un regolamento approvato dalla Consob, che risalgono al 2013. Il regolamento Consob del giugno 2013 è stato modificato nel febbraio 2016, dal momento che lo strumento di finanziamento in oggetto non era decollato anche a causa di norme considerate restrittive dai player del settore, per cui si era avvertita la necessità di migliorarlo.

La normativa è relativa, però, solo al cosiddetto **equity crowdfunding**, attraverso il quale si finanziano le Start up innovative, ricevendo in cambio una quota di partecipazione nell'impresa.

L'equity crowdfunding, in base al quale il finanziatore ottiene, come contropartita del denaro erogato alla società proponente, una partecipazione al capitale, si distingue perciò sia dalla *donation*, in base alla quale un progetto civico o artistico raccoglie denaro sotto forma di



liberalità, che dal *reward*, nel quale i proponenti dell'iniziativa offrono un premio o una specifica ricompensa non in denaro in funzione dell'apporto che riceveranno dai sostenitori.

Modelli di crowdfunding

Anche se a livello globale esistono molteplici forme di crowdfunding, quelle che si sono andate ad affermare nel corso degli anni sono sostanzialmente quattro:

- **donation crowdfunding** - è il modello più semplice e più antico che consiste nell'effettuare donazioni per sostenere cause sociali o attività di diverso genere; il crowdfunder (cioè il donatore) non ottiene nessun tipo di ritorno;
- **reward crowdfunding** - è il modello più diffuso nel mondo e consiste nel finanziare un progetto ricevendo in cambio una ricompensa non in denaro, come un prezzo promozionale per il prodotto che si sta finanziando, oppure un autografo, o una maglietta personalizzata dell'iniziativa;
- **lending crowdfunding** - è un modello che consiste in un prestito di denaro tra privati (chiamato anche social lending o P2P lending) senza far ricorso alle banche, ottenendo quindi tassi più agevolati rispetto ai finanziamenti tradizionali;
- **equity crowdfunding** - è il modello più recente di crowdfunding e anche il più articolato e complesso: si tratta di un finanziamento "dal basso" al capitale impresa, e il crowdfunder ottiene una quota di partecipazione nella Start up innovativa diventandone quindi socio a tutti gli effetti.

Come funziona l'equity crowdfunding?

Lo scorso febbraio la Consob ha diffuso una **riforma del regolamento** in materia di equity crowdfunding per semplificare le procedure, ridurre i costi per la raccolta dei fondi ed ampliare la platea degli investitori, che possono contribuire a finanziare i progetti d'impresa innovativi.

La novità principale riguarda la **semplificazione della procedura**: inizialmente erano solo le banche a verificare l'appropriatezza dell'investimento rispetto alle conoscenze e all'esperienza dell'investitore, con la riforma queste verifiche possono essere effettuate dagli stessi gestori dei portali.

In altre parole, non è più necessario, per le piattaforme che faranno richiesta alla Consob, l'obbligo di far transitare gli investitori per importi sopra soglia (ovvero 500 euro per persona fisica e 5000 euro per persona giuridica) presso un intermediario finanziario (banca o Sim) per la compilazione del questionario MiFID ai fini dell'appropriatezza. A seguito della modifica, sarà possibile per le piattaforme eseguire i test di appropriatezza ai fini MiFID direttamente online.

Infatti, per favorire lo sviluppo dell'equity crowdfunding e agevolare l'accesso ai finanziamenti



da parte delle Start up, il nuovo Regolamento prevede una esenzione dall'applicazione della disciplina sui servizi di investimento:

- per le persone fisiche 500 euro per ogni singolo ordine e 1.000 euro complessivi annuali;
- per le persone giuridiche 5.000 euro per ordine e 10.000 euro complessivi annuali.

Naturalmente gli investitori devono risultare dotati dei requisiti adeguati e qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo deve avvertire della situazione.

Con la modifica introdotta al regolamento per la raccolta online del capitale di rischio è stata **estesa** anche la **platea dei beneficiari**. La Consob ha allargato anche alle Piccole e medie imprese innovative la raccolta di capitali di rischio online.

Le PMI innovative a cui fa riferimento la Consob sono quelle introdotte nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 3/2015 (Investment Compact), convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2015.

Infine, è stato **ampliato il novero dei soggetti legittimati a sottoscrivere** una quota dell'offerta in qualità di investitori professionali, con l'ammissione di due nuove categorie:

- gli **"investitori professionali su richiesta"**, così come definiti dalla disciplina europea sulla prestazione dei servizi di investimento (MiFid);
- gli **"investitori a supporto dell'innovazione"**, identificati da Consob sulla base di criteri oggettivi.

Questa modifica dovrebbe permettere che la corretta conclusione della campagna, che prevede la sottoscrizione del 5% da parte di un investitore professionale (banche, imprese di investimento, Organismi di investimento collettivo del risparmio-Oicr, fondi, imprese di grandi dimensioni), sia allargata anche agli investitori professionali su richiesta.

Di seguito le principali caratteristiche di un'**operazione di equity crowdfunding**:

- offerta entro i 5 milioni di euro;
- sul portale devono esserci le apposite schede, redatte secondo il modello standard, su Start up e PMI innovative e sull'offerta;
- gli investitori devono effettuare un percorso consapevole, da cui risulti la presa visione di informazioni e rischi, le somme raccolte sono detenute in un c/c indisponibile destinato all'offerente presso una Banca/impresa di investimento;
- ammesse solo sottoscrizioni in denaro, che danno diritto a specifiche agevolazioni fiscali;
- almeno il 5% del capitale deve essere sottoscritto da investitori professionali, fondazioni bancarie, incubatori certificati, investitori a supporto dell'innovazione;
- tutele per gli investitori non professionali: diritto di recesso, diritto di revoca, clausole a tutela delle minoranze negli statuti societari.



Guida all'equity crowdfunding

Il 6 agosto 2016 la Consob e il Cndcec hanno pubblicato “*L'equity-crowdfunding Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi*”, una guida sull'equity crowdfunding con tutto quello che devono sapere Start up e Pmi innovative da un lato e investitori dall'altro.

Nel documento, infatti, vengono messi in evidenza, i seguenti aspetti:

dal lato dell'emittente

- le principali peculiarità di un Business Plan per rappresentare efficacemente l'iniziativa imprenditoriale ai potenziali terzi finanziatori;
- le clausole statutarie obbligatorie e rivisitazione degli statuti nella prospettiva di un'operazione di equity-crowdfunding;

dal lato dell'investitore

- le agevolazioni fiscali dirette ad incentivare l'investimento in Start up e PMI innovative;
- le valutazioni di opportunità e convenienza di un ipotetico investitore.

Vantaggi dell'equity crowdfunding

Chi avvia una Start up ha necessità di reperire le adeguate risorse finanziarie e in assenza di garanzie si trova in difficoltà a reperire i capitali necessari presso il sistema tradizionale (richiesta di credito bancario).

Anche l'ottenimento di un contributo pubblico può non apparire agevole, dovendo il soggetto nella maggior parte dei casi anticipare il finanziamento senza certezza sui tempi di erogazione.

Tramite questo nuovo strumento di reperimento dei capitali, invece, chi ha avviato una Start up, se ha un'idea vincente e un team adeguato, può superare questa difficoltà, proponendo al pubblico la condivisione di successi attesi attraverso la partecipazione al capitale.

L'equity crowdfunding sposta l'enfasi sulle idee e sulle persone che, se risultano meritevoli, possono raccogliere le risorse finanziarie occorrenti.

Altro vantaggio dell'equity crowdfunding è il fatto che le Pmi italiane possono, così, superare il “nanismo” in senso dimensionale e la compagine sociale ristretta. Da non sottovalutare, poi, il fatto che esso presenta molte analogie con una offerta pubblica iniziale (IPO), tale da spingere naturalmente le imprese verso un più facile avvicinamento ai mercati finanziari.

Costi e benefici di un'operazione di equity crowdfunding



Dal lato dell'impresa emittente si devono analizzare i costi e i benefici che un'operazione di equity crowdfunding può comportare.

- Benefici

1. Raccolta di risorse finanziarie nella forma di mezzi propri (cosiddetto capitale "paziente") e, pertanto in grado di sostenere la fase di sviluppo d'impresa o il lancio di un nuovo prodotto.
2. I costi dell'operazione, sono contenuti, trasparenti e collegati al buon esito dell'operazione di raccolta.
3. Trattandosi di un'offerta pubblica, ogni nuovo contatto con potenziali investitori non "distrae" il management dalla gestione dell'azienda/progetto (il dossier informativo è pubblico e disponibile sul portale).
4. Il buon esito dell'operazione di raccolta online rappresenta un significativo test di mercato sull'appetibilità dei nuovi prodotti/servizi proposti al mercato.
5. Le relazioni/contatti che si producono con la pubblicazione dell'offerta online creano valore per l'azienda.

- Costi

1. E' un'operazione di natura straordinaria (raccolta di nuovo capitale di rischio) che incide sui diritti patrimoniali e amministrativi della nuova compagine sociale.
2. Devono essere resi pubblici il piano industriale, le strategie aziendali e la proprietà intellettuale.
3. Per centrare i target di raccolta è opportuno sostenere l'offerta con un'intensa attività di comunicazione.
4. L'accesso al mercato dei capitali richiede un cambiamento culturale dell'imprenditore in termini di maggiore trasparenza verso i vari stakeholder dell'azienda.

N.B. - Non sono previsti costi a carico dell'investitore.

Le principali motivazioni che possono spingere un investitore ad aderire ad una raccolta di capitali online sono molteplici e personali, come, per esempio:

- motivazioni economiche,
- voglia di far parte di una iniziativa imprenditoriale di proprio gradimento,
- volontà di contribuire in qualche modo, attraverso lo sviluppo di nascenti iniziative imprenditoriale all'occupazione ed alla crescita sociale ed economica del Paese,
- diversificazione dei propri investimenti,
- sostegno ad un progetto o una iniziativa ritenuta una "buona causa",
- forti agevolazioni fiscali previste per chi investe in start-up innovative.

Agevolazioni fiscali per chi investe in Start up e Pmi innovative



Al fine di incentivare la raccolta online dei capitali necessari al finanziamento delle idee, nel lavoro della Consob e Cndcec vengono analizzate anche le specifiche agevolazioni fiscali che sono riconosciute per coloro che investono in Start up e Pmi innovative.

Lo scopo è quello di spiegare i vantaggi che hanno i privati nel finanziare l'innovazione delle imprese.

Il DI 179/2019 per favorire gli investimenti in Start up e Pmi innovative ha previsto alcune specifiche agevolazioni fiscali che determinato, sia per le persone fisiche che giuridiche, una riduzione delle imposte sui redditi.

A tal fine, le Pmi innovative sono state equiparate alle Start up innovative e l'investimento in Pmi innovative da parte di privati è stato assimilato all'investimento in Start up innovative.

N.B. - L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.

Agevolazioni persone fisiche

Le persone fisiche possono detrarre ai fini Irpef un importo pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più Start up innovative; 25% nel caso di Start up innovative a "vocazione sociale" o che sviluppano o commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

L'investimento massimo deducibile, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la restituzione dell'importo detratto maggiorato degli interessi legali.

Se la detrazione è pari all'imposta lorda l'eccedenza potrà essere portata in detrazione nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo, sino a concorrenza massima del suo ammontare.

Agevolazioni persone giuridiche

Le persone giuridiche possono dedurre ai fini Ires un importo pari al 20% della somma investita nel capitale di una o più Start up innovative, il 27% nel caso di Start up innovative a "vocazione sociale" o che sviluppano o commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

L'investimento massimo deducibile non può eccedere per ciascun periodo d'imposta l'importo di 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.



INFORMAZIONI DI CONTATTO

**Alfonso Cacciagrano**

Commercialista


Iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti

Iscritto nel Registro Revisori Contabili

**Sabrina Caramanico**


Consulente del lavoro

Iscritta presso Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Chieti

**Ester Di Stefano**

Consulente del lavoro

Iscritta presso Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Chieti

**Alberto Desiderio**

Commercialista

Iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti

CENTROPROFESSIONISTI SRL

Via Vittorio Emanuele, 7
San Giovanni Teatino, (CH) Italia

085.4406154

info@centroprofessionisti.it